

Regolamento delle quote «Teleriscaldamento» SSIga

Deliberato dal Comitato il 4 giugno 2020

L'ammontare delle componenti dei contributi e delle tasse deciso dall'assemblea dei soci viene pubblicato in un documento specifico chiamato «Quote associative».

Ai fini di una migliore leggibilità, nel regolamento delle quote tutti i tipi di reti termiche per l'approvvigionamento di energia per riscaldamento o raffreddamento vengono definiti **reti di teleriscaldamento**. Con ciò si intendono tutte le reti di teleriscaldamento, teleraffreddamento e anenergetiche, a prescindere dalle temperature d'esercizio.

A) Principi

1. I soci della SSIga attivi nel settore della distribuzione del teleriscaldamento sono:
 - Gestori di reti di teleriscaldamento, ossia aziende che gestiscono reti di teleriscaldamento, che possono essere o non essere di loro proprietà.
 - Proprietari di reti di teleriscaldamento, le cui reti vengono gestite da altre aziende.
2. Le quote associative dei gestori delle reti di teleriscaldamento sono composte da tre elementi ed hanno un tetto minimo o massimo:
 - Componente in funzione della lunghezza
 - Componente in funzione dell'energia
 - Componente in funzione dell'allacciamento
3. Per i proprietari di reti di teleriscaldamento, le cui reti vengono gestite da altre aziende, la quota corrisponde al minimo previsto per le aziende del settore dell'approvvigionamento di teleriscaldamento.
4. I dati per il calcolo della quota vengono rilevati dalla SSIga una volta all'anno presso i soci.
5. Le quote associative vengono fatturate ogni anno civile.

B) Calcolo delle quote associative per i gestori delle reti di teleriscaldamento

Le componenti fondamentali per il calcolo delle quote associative per i gestori delle reti di teleriscaldamento sono:

1. Componente in funzione della lunghezza
 - La base di misurazione per la componente in funzione della lunghezza è la lunghezza della rete di teleriscaldamento alla fine dell'esercizio precedente del gestore della rete.
 - Nel calcolo della lunghezza della rete di teleriscaldamento non si tiene conto delle condotte di allacciamento domestico.
 - La lunghezza della rete di teleriscaldamento è la somma di tutte le lunghezze delle condotte di mandata di tutte le condotte di trasporto, principali e di distribuzione presenti nella rete di teleriscaldamento.

2. Componente in funzione dell'energia
 - La base di misurazione per la componente in funzione dell'energia è la quantità di energia erogata dalla rete di teleriscaldamento agli utenti finali nel corso dell'esercizio precedente del gestore.
 - La quantità di energia erogata ai consumatori finali viene misurata tramite i contatori del calore di tutte le stazioni di consegna domestiche presenti nella rete di teleriscaldamento.
 - Le quantità di energia erogate a rivenditori, ad esempio gestori di reti a valle, non sono soggette a contributo.
3. Componente in funzione dell'allacciamento
 - La base di misurazione per la componente in funzione dell'allacciamento è il numero degli allacciamenti domestici riforniti dalla rete di teleriscaldamento alla fine dell'esercizio precedente del gestore.

Sono previste le seguenti limitazioni:

- Per la quota associativa per i gestori delle reti di teleriscaldamento è fissato un minimo.
- Per la quota associativa per i gestori delle reti di teleriscaldamento che sono anche soci collettivi SSIGA nel settore dell'approvvigionamento del gas è fissato un minimo.

Il presente regolamento delle quote entra in vigore il 1° gennaio 2021.